



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

LUIGI GALVANI

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano

email [miis05400x@istruzione.it](mailto:miis05400x@istruzione.it) pec [MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Tel. 02 6435651/2/3 Cf 02579690153

Circ. n. 154

Milano, 16.01.2025

- Docenti
- Personale ATA
- Sito Istituto

**Oggetto: fruizione permessi retribuiti (art.15 c.2 CCNL 2006/2009-art.35 c.12 CCNL 2019-21).**

Con la presente si forniscono, al personale interessato:

⇒ personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato;

⇒ personale docente e Ata con contratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno

opportune informazioni e precisazioni sulla fruizione dei permessi in oggetto, previsti dall'art.15 c.2 CCNL 2006/2009 e dall'art.35 c.12 CCNL 2019-21 Il CCNL 2019/21, anche alla luce di quanto indicato nell' Ordinanza del 13 maggio 2024, n. 12991, sezione lavoro della Corte di Cassazione.

La Cassazione, con Ordinanza 13 MAGGIO 2024, N. 12991 Sezione Lavoro, ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso, muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale richiamata in premessa, “[...] *essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.*

È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l’interesse del richiedente con la contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se autorizzare o meno il permesso.

Non si tratta, quindi, di violare un diritto del dipendente ma di contemperarlo non già con astratte esigenze organizzative ma con l’effettività del diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito.

Per quanto sopra esposto, fatte salve comprovate situazioni che presentano carattere di indifferibilità e urgenza motivate per iscritto, le richieste di permesso rientranti nella disciplina contrattuale in oggetto devono essere presentate al dirigente scolastico con congruo anticipo (5 gg. prima), corredate da opportuna motivazione documentata anche tramite autocertificazione, utilizzando i modelli disponibili presso la Segreteria - Ufficio Personale. Non potranno, pertanto, essere accolte richieste generiche per “motivi di famiglia o personali”.

Il personale richiedente potrà usufruire del permesso solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Emanuela M. Germanò

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993*